



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA IV

OGGETTO: AVVIO SELEZIONE PUBBLICA PER L'INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'OCC DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA.

IL DIRIGENTE D'AREA

PREMESSO

- che in data 12 luglio 2023, in esito agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 219/2016, al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 e al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 97 del 23/06/2023, è stata costituita, quale accorpamento tra le Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, la Camera di commercio dell'Emilia;
- che in applicazione dell'art. 3 del D.M. 16.02.2018 la nuova Camera di commercio “*subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative Camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 580/1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali*”,

VISTI

- la Legge 580/93 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” come modificata dal D.lgs. n. 23/2010 e dal D.lgs. n. 219/2016;
- la determinazione Presidenziale di urgenza n. 3 del 12 luglio 2023 per quanto attiene la vigenza del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 15 aprile 2024, con la quale è stata approvata l'articolazione dei servizi e l'organizzazione funzionale dell'Ente camerale, con particolare riferimento all'assegnazione della responsabilità direzionale e di firma dell'Area in parola e degli uffici e servizi ad essa riferibili;
- la determinazione del Segretario Generale n. 43 del 26 aprile 2024, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma dell'Ente camerale;

ACCERTATA

- la propria competenza;

RICHIAMATI

- la legge, 27 gennaio 2012, n. 3 e ss. mm. e ii.;
- il DM 24 settembre 2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi 27gennaio2012, n.3,
- il D.Lgs n. 14/2019 e ss. mm. e ii.;
- il Decreto 7 marzo 2019 - ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018
- la determinazione d'urgenza del Presidente della costituita Camera di Commercio dell'Emilia n. 10 del 12 luglio 2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia – adempimenti urgenti e indifferibili per l'operatività dei servizi di



- composizione delle crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012 e D. Lgs. n. 14/2019, ratificata con delibera n. 5 del 28/07/2023;
- il PDG Min. Giustizia del 04/04/2024 che ha disposto la modifica del PDG di iscrizione del 30/08/2016 (e successive modificazioni) con il quale l'Organismo di composizione crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di commercio di Piacenza, con sede legale in Piacenza P.zza cavalli 35, veniva iscritto nella sezione A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 70 e ha accolto, tra le altre, le seguenti variazioni apportate all'Organismo e relative a:
 - nuova denominazione da intendersi "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio dell'Emilia",
 - competenza territoriale ora da intendersi con sede legale sita in Parma, Via Verdi 2 e sedi operative dell'organismo site in Piacenza, P.zza Cavalli 35, e in Reggio Emilia, P.zza della Vittoria 3,
 - nuovo Referente dell'Organismo individuato nel Dott. Francesco Tumbiolo, Dirigente della Camera di Commercio dell'Emilia;
 - il regolamento di procedura dell'organismo di composizione crisi da sovraindebitamento, ed in particolare l'art. 5 che:
 - al comma 1 recita "*L'Organismo predisporre, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e individuandoli attraverso una procedura di selezione appositamente bandita.*"
 - al comma 2 recita "*L'Organismo si riserva di decidere i requisiti che dovranno possedere gli aspiranti Gestori della crisi per poter partecipare alla procedura di selezione, prevedendone eventualmente di ulteriori a quelli minimi previsti dal legislatore nell'articolo 19 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 e nell'articolo 4 della l. 27 gennaio 2012, n. 3 o di quelli comunque in vigore al momento della selezione*"

DATO ATTO CHE

- i Gestori della crisi ad oggi iscritti nell'elenco della Camera di Commercio dell'Emilia erano, al 31/12/2023, n. 13 e tutti con studio professionale nella provincia di Piacenza;
- nell'accertamento biennale hanno confermato il mantenimento dei prescritti requisiti solamente n. 12 Gestori iscritti in elenco;

RICONOSCIUTA

- la non coerente disponibilità di Gestori della crisi rispetto all'obiettivo del nuovo Ente, nato quale accorpamento tra le Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, di promuove ed erogare con efficienza il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento nei circondari dei Tribunali all'interno dei quali può operare l'Organismo di composizione della crisi della Camera di commercio dell'Emilia;

RITENUTO

- pertanto necessario avviare una procedura di selezione pubblica di professionisti qualificati per integrare l'elenco dei Gestori dell'Organismo dell'Ente, i quali abbiano la disponibilità di idoneo ufficio/studio professionale all'interno di uno dei circondari dei Tribunali di riferimento dell'OCC della Camera di commercio dell'Emilia ma che comunque potranno essere chiamati ad esercitare le proprie funzioni nell'intero territorio della Camera di commercio dell'Emilia;
- altresì opportuno, per dare immediata continuità al servizio, acquisire professionalità non solo già qualificate professionalmente in conformità all'articolo 4 del D.M. n. 150/2014 ma anche dotate di una minima esperienza nella gestione delle crisi da sovraindebitamento;



ACQUISITO

- il parere positivo della Responsabile del Servizio “Compliance normativa supporto giuridico e giustizia alternativa”, che in tal senso appone in calce la propria firma;

DETERMINA

1. di indire una selezione pubblica volta ad integrare l'Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento della Camera di commercio dell'Emilia, ereditato in esito all'accorpamento ricordato da quello della Camera di Commercio di Piacenza, a norma della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e del decreto 24 settembre 2014, n. 202.
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'ALLEGATO 1) denominato “*Bando per la selezione pubblica di gestori della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e d.m. 24 settembre 2014, n. 202*”, contenente requisiti, tempi e modi della procedura, unitamente al modulo di domanda di partecipazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'albo camerale on line e nella sezione bandi e concorsi del sito web istituzionale;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva al fine di avviare tempestivamente la procedura di selezione.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPLIANCE NORMATIVA SUPPORTO
GIURIDICO E GIUSTIZIA ALTERNATIVA
(*Dott.ssa Maria Rosa Passoni*)

IL DIRIGENTE D'AREA
(*Dott. Francesco Tumbiolo*)